



COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

(P.zza Cesare Battisti n. 1 – 8323240)

Relazione illustrativa alla proposta di Regolamento per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.

La proposta di Regolamento in parola (all.n. 1) sostituisce la disciplina dettata dal Regolamento per la disciplina del contenzioso e degli affari legali adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 dell'11.04.1997 (all. n.2).

La necessità di modificare il Regolamento vigente è dettata da diverse circostanze: 1) la modalità di conferimento degli incarichi ad avvocati esterni all'Ente non segue un criterio del tutto oggettivo, atteso che, pur prevedendo la costituzione di un elenco a domanda di avvocati fiduciari, l'incarico è conferito sulla scorta di una valutazione dei *curricula*, senza tra l'altro motivare la scelta in riferimento al criterio di comparazione seguito che giustifichi la scelta di un professionista rispetto agli altri; 2) nel vigente Regolamento non è definito il ruolo degli Affari Legali e Contenzioso in ordine agli adempimenti conseguenti a sentenza di condanna per l'Ente che comportino il pagamento di debiti fuori bilancio, soprattutto in relazione all'eventuale e successiva attività interlocutoria con la Corte dei Conti; 3) il Regolamento vigente non tiene conto che oggi gli Affari Legali e Contenzioso è una struttura posta in posizione di staff con l'Organo di rappresentanza, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 79/2009 (all.n.3); 4) non è prevista né regolata l'esercizio della pratica forense presso gli Affari Legali e Contenzioso dell'Ente.

Ciò posto, non è tuttavia da escludere che possano verificarsi circostanze in cui l'Ente rileva la necessità di ricorrere ad avvocati esterni,

circostanze dettate da esigenze straordinarie ed eccezionali.

La recente normativa di cui all'art. 3, co. 55-56-57, della legge n. 244/2007, dettata per il ricorso a collaborazioni esterne è stata portata all'attenzione della Corte dei Conti affinché, in sede di regolamentazione da parte delle singole Amministrazioni, vi sia un'applicazione univoca della norma.

La Corte dei Conti con deliberazione n. 6/AUT/2008 ha dettato linee di indirizzo e criteri interpretativi per l'applicazione della succitata norma ed, in particolare, ha precisato che gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziario conferiti ad avvocati esterni non soggiace alla disciplina dettata dalla legge n. 244/2007, ma sono ricondotti nell'ambito degli appalti di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui allegato 2B del D.Lgs.n. 163/2006 .

Tale tipologia di incarichi costituisce uno dei contratti d'appalto di servizi cd. "esclusi" assoggettati però ai principi dettati dall'art. 27 del codice dei contratti pubblici, quali trasparenza, efficacia e non discriminazione.

La necessità di adeguarsi ai succitati principi suggerisce di adottare un nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi per la rappresentanza e difesa dell'Ente, anche se il ricorso a professionalità esterne si presenta come un'ipotesi straordinaria ed eccezionale.

La bozza di Regolamento che si allega tiene conto, da un lato, del nuovo assetto organico e funzionale degli Affari Legali e Contenzioso, prevedendo un limitato ricorso ad avvocati esterni; dall'altro, detta norme in virtù delle quali la scelta del professionista esterno risponde a criteri oggettivi, scongiurando conferimento d'incarichi *intuitu personae*, senza però disconoscere le prerogative in materia dell'Organo politico.

La proposta di Regolamento comprende diciotto articoli, che di seguito sommariamente si illustrano.

L'articolo 1 indica i compiti e le funzioni degli Affari Legali e Contenzioso relativamente alla gestione del contenzioso, fermo restando i compiti che il Servizio in parola è chiamato ad assolvere così come riportati nell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 364/2002 (all.n.4) e modificato nell'allegato 1 con deliberazione di Commissario Straordinario n. 79/2009 (all.n. 3).

In particolare l'articolo in parola detta l'iter procedimentale per l'adozione dell'atto propedeutico alla costituzione in giudizio.

Gli **articoli 2 e 3** indicano lo status giuridico degli avvocati interni all'Ente, l'onere per gli stessi di acquisire l'aggiornamento professionale necessario per l'assolvimento delle loro funzioni in favore dell'Ente e, di converso, l'onere per l'Ente di assicurare a tal fine le risorse finanziarie necessarie nel quadro delle risorse disponibili.

L'**articolo 4** stabilisce il ruolo collaborativo degli altri Uffici Comunali, sia nel fornire chiarimenti, notizie e documenti necessari per l'assolvere all'incarico di difesa dell'Ente, sia nel fornire eventuali supporti tecnici.

Gli **articoli 5 - 6 - 7** stabiliscono i casi in cui è consentito il ricorso ad avvocati esterni all'Ente e la procedura per la scelta del professionista.

A tale scopo è prevista la costituzione di elenchi in ordine alfabetico di avvocati distinti secondo le diverse Autorità giudiziarie.

L'iscrizione negli elenchi è conseguente alla dichiarazione di disponibilità resa dal professionista in riscontro ad avviso pubblico dell'Ente e previa verifica del possesso dei requisiti dettati dall'articolo 7.

Gli incarichi sono conferiti seguendo l'ordine di rotazione, salvo l'ipotesi in cui la Giunta Municipale, per questioni di massima complessità, adotti atti di incarico, debitamente motivati, in favore di professionisti non iscritti nei summenzionati elenchi.

L'**articolo 8** disciplina gli adempimenti cui sono tenuti gli avvocati esterni nell'espletamento degli incarichi sia per quanto attiene la costante informazione all'Ente circa l'andamento processuale della causa assegnata sia per quanto attiene gli adempimenti propedeutici alla richiesta di liquidazione dei compensi professionali.

L'**articolo 9** stabilisce che l'incarico di rappresentanza e difesa è conferito in modo distinto per ogni grado di giudizio, lasciando comunque all'Ente la scelta di conferire o meno al medesimo professionista l'incarico anche per i gradi successivi al primo.

L'**articolo 10** evidenzia gli adempimenti demandati agli Affari Legali e Contenzioso al fine di consentire all'avvocato esterno di svolgere il proprio incarico con la disponibilità di tempo e di documentazione utile.

L'**articolo 11** riserva all'Amministrazione la facoltà di revoca degli

incarichi.

L'**articolo 12** disciplina le modalità per l'impegno spesa e successiva liquidazione dei compensi professionali degli avvocati esterni.

Sono stabiliti, inoltre, principi a cui riferirsi per la quantificazione dei compensi dovuti sia a titolo di acconto che per il saldo della parcella professionale.

Sono disciplinate altresì le ipotesi in cui il Comune è tenuto a pagare il contributo unificato, quelle in cui l'incarico è conferito per una causa poi non iscritta a ruolo o, infine, quelle in cui l'incarico è riferito a più giudizi aventi lo stesso o analogo oggetto.

L'**articolo 13** rinvia a successiva regolamentazione la liquidazione dei compensi in favore degli avvocati interni.

L'**articolo 14** descrive la procedura per l'approvazione di accordi transattivi mentre l'**articolo 15** stabilisce gli adempimenti a cui è tenuto il Responsabile degli Affari Legali e Contenzioso quando i giudizi si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente, in particolare per scongiurare procedimenti esecutivi in danno con ulteriori aggravii di spesa.

L'**articolo 16** stabilisce le modalità per lo svolgimento della pratica forense presso gli Affari Legali e Contenzioso dell'Ente.

L'**articolo 17** disciplina la procedura per la costituzione nei ricorsi presentati dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado.

L'**articolo 18** contiene le norme finali.